

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5568

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COLOMBINI, MIGLIASSO, DIGNANI GRIMALDI, BRESCIA, LEVI BALDINI, BENEVELLI, BIANCHI BERETTA, BERNASCONI, BERTONE, CIVITA, FACHIN SCHIAVI, LODI FAUSTINI FUSTINI, MACCIOTTA, MAINARDI FAVA, MONTANARI FORNARI, PELLEGGATTI, PERINEI, SANNA, STRUMENDO, TADDEI, TAGLIABUE

Presentata il 21 marzo 1991

Conferma del contributo dello Stato alle associazioni combattentistiche e di promozione sociale. Nuove norme in materia di sostegno delle attività di promozione sociale

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Con la legge 19 novembre 1987, n. 476, il Parlamento ha dato risposta all'esigenza, da tanto tempo sollevata e sollecitata, di dare certezza, sicurezza e tempestività di finanziamento agli enti e associazioni che svolgono attività di promozione sociale nel campo dei portatori di *handicap*, con una normativa organica, mettendole in grado di realizzare programmi d'intervento finalizzati e attendibili e sono meglio definite le finalità e stabiliti i criteri e i requisiti, oggettivamente verificabili, per accedere ai contributi; criteri e requisiti da commisurare, comunque, alla qualità e quan-

tità dell'attività, alla consistenza e diffusione delle singole associazioni.

Si tratta di una legge che stabilisce condizioni e procedure per un corretto e finalizzato rapporto pubblico-privato e per il sostegno dello Stato a quegli enti e associazioni la cui attività è mirata alla eliminazione delle emarginazioni. Nello stesso tempo, a sostegno dell'attività promozionale, soprattutto nel campo della difesa della pace e dell'affermazione dei principi costituzionali, delle associazioni combattentistiche.

Per le associazioni combattentistiche, si ottempera, così, anche al voto una-

nime, a suo tempo formulato dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali che riconosceva « la insostituibilità dell'opera svolta dalle associazioni tradizionali, insieme alle altre associazioni combattentistiche nate dalla Resistenza e dalla lotta di liberazione del Paese » ed auspicava che alle associazioni operanti nel settore combattentistico fosse « assicurato il sostegno finanziario necessario a garantire la continuità della loro azione, diretta ad esaltare i supremi ideali della Patria e a tutelare gli interessi di categorie benemerite per la collettività nazionale » (risoluzione del 9 novembre 1978).

Le associazioni nazionali combattentistiche e patriottiche, pur non rientrando tra quelle privatizzate ex articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, hanno svolto e svolgono attività tese a mantenere vivi ed attuali fondamentali valori civili e morali, tessuto primario sul quale innescare quello spirito di solidarietà essenziale allo sviluppo della democrazia e, per tale via, strumento di lotta all'emarginazione.

L'unità proposta di legge nasce, quindi, dalla necessità di garantire continuità e tempestività nella erogazione del contributo dello Stato per consentire alle associazioni di promozione sociale e alle associazioni combattentistiche di continuare a svolgere la loro indispensabile e meritoria attività. Tale contributo è stato confermato, con la legge 3 febbraio 1989, n. 33, fino al triennio 1989-1990; se non si provvede con urgenza per il triennio 1991-1993 si creano, e già hanno iniziato a crearsi, quelle difficoltà di funzionamento, di realizzazione dei programmi, e quelle carenze amministrative e finanziarie connesse ad una tardiva erogazione del contributo dello Stato.

Per il 1991 e anni seguenti, infatti, non è previsto alcun finanziamento perché nonostante sia stato istituito (sempre con la legge n. 476 del 1977) il « fondo globale per i contributi ad enti e associazioni di promozione sociale » da iscrivere nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, la legge finan-

ziaria 1991 e il bilancio triennale 1991-1993 non hanno inserito il dovuto necessario finanziamento.

Da qui, la proposta contenuta nell'articolo 1, di proroga, per gli anni 1991-1993, dei contributi già confermati dalla legge 3 febbraio 1989, n. 33, mantenendo ferme sia le procedure per l'erogazione dei contributi sia l'onere previsto nella citata legge (articolo 2) con la sola modifica di adeguarlo al tasso programmato d'inflazione perché a distanza di un quinquennio (la legge n. 33 del 1989 ha ripetuto lo stesso onere della legge n. 476 del 1987) risulta quanto mai esiguo e del tutto indispensabile a garantire almeno il proseguimento delle attività necessaria affinché sia le associazioni di promozione sociale che le associazioni combattentistiche, ognuna nel proprio campo, siano messe in grado di assolvere alle loro finalità istitutive e di proseguire quell'apprezzata opera sociale e di sviluppo della partecipazione e della democrazia che è veramente meritevole della considerazione e del riconoscimento da parte della nazione.

L'articolo 3, inoltre, abroga l'articolo 4 della legge n. 476 del 1987 sia per evitare discriminazioni tra associazioni di promozione sociale che hanno le stesse finalità e le stesse caratteristiche e le stesse condizioni oggettive per accedere al contributo dello Stato, sia per assicurare il massimo di garanzia ai soggetti aventi diritto.

Si tratta di superare l'artificiosa e ingiusta differenza con cui si preordina la destinazione del « Fondo globale » nella misura del 65 per cento agli enti e associazioni — aventi personalità di diritto privato — di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, ed il 35 per cento agli enti o associazioni — sempre privati — le quali, al pari dei primi, perseguono statutariamente finalità: di eguaglianza, dignità e pari opportunità d'integrazione sociale per i cittadini che per situazioni date (*handicap* psichici e fisici, età, condizioni socio-economiche) subiscano situazioni di emarginazione.

Non si comprende, alla luce dei principi d'uguaglianza fissati dalla Costituzione, il motivo che dovrebbe continuare ad indurre il legislatore a privilegiare un'associazione rispetto ad altra, seppur storicamente determinate, quando ricorrono tutte le condizioni richieste dalla norma per essere ammessi al contributo statale.

La terza ed ultima modifica riguarda la possibilità di ricorso giurisdizionale-amministrativo, da parte degli enti e associazioni interessati, avverso le decisioni della Presidenza del Consiglio dei ministri

sull'amministrazione e l'assegnazione dei contributi.

La norma proposta all'articolo 4 risponde all'esigenza di chiarezza e di certezza giuridica che deve permeare il rapporto tra lo Stato e gli enti e le associazioni.

Con l'unità proposta di legge si tende, in buona sostanza, a dare certezza, continuità e tempestività di finanziamento agli enti e associazioni interessati; a garantire un uguale trattamento di fronte alla legge; a rendere più chiaro e certo il rapporto Stato-enti, associazioni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Conferma del contributo).

1. Il contributo dello Stato a favore degli enti e delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni combattentistiche di cui alla legge 19 novembre 1987, n. 476, è confermato per il triennio 1991-1993 nella misura di dieci miliardi per ogni anno, incrementato, annualmente, in misura pari al tasso d'inflazione programmato.

ART. 2.

(Procedure per l'erogazione dei contributi).

1. Per l'erogazione dei contributi si applicano le norme e le procedure stabilite dalle leggi 19 novembre 1987, n. 476, e 3 febbraio 1989, n. 33.

ART. 3.

(Fondo globale).

1. È istituito il « Fondo globale per i contributi ad enti ed associazioni di promozione sociale » iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Per la ripartizione del fondo globale destinato dallo Stato per l'erogazione del contributo annuo, determinato ogni anno con la legge finanziaria, ad Enti ed associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 1 della legge 19 novembre 1987, n. 476, si applicano i seguenti criteri:

a) una quota del 20 per cento in misura uguale per tutti gli enti ed associazioni ammessi al contributo che abbiano almeno 10 sedi in 10 regioni diverse:

b) una quota del 20 per cento in proporzione al numero degli associati e dei soggetti partecipanti o fruitori dell'attività svolta;

c) una quota del 60 per cento sulla base del programma di attività di cui all'articolo 3 della legge 19 novembre 1987, n. 476, e in relazione alla funzione sociale effettivamente svolta.

3. L'articolo 4 della legge 19 novembre 1987, n. 476, è abrogato.

ART. 4.

(Ricorso giurisdizionale).

1. Contro i provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 19 novembre 1987, n. 476, è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, da parte delle associazioni interessate.

2. Il ricorso va proposto entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Competente alla cognizione del ricorso è il tribunale amministrativo regionale del luogo in cui ha sede legale la associazione.

ART. 5.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in 10 miliardi annui di lire per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 — adeguati per ogni anno al tasso d'inflazione programmato — si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello Stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: « Ammodernamento dei mezzi e infrastrutture delle Forze armate ivi compreso il programma di sviluppo del velivolo EFA (European Fighter Aircraft) ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.